

(N. 1443)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1670-Urgenza)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(SFORZA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(PICCIONI)

col Ministro dell'Interno
(SCELBA)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro dei Trasporti
(D'ARAGONA)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(ALDISIO)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(SPATARO)

e col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1950.

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALI-
MENTAZIONE E L'AGRICOLTURA RELATIVO ALLA SEDE
DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

Desiderando concludere un accordo per attuare la seguente risoluzione approvata dalla Conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nella sua quinta sessione:

« La Conferenza,

« accetta, subordinatamente alla stipulazione, con le competenti autorità centrali e locali, di accordi soddisfacenti riguardanti la sede, l'offerta fatta dal Governo italiano alla Organizzazione, di una località situata nella città di Roma, o nei dintorni, perchè vi sia stabilita la Sede permanente della Organizzazione; e

« autorizza il Direttore Generale a negoziare tali accordi riguardanti la sede ed a sottoporli al Consiglio della FAO per la ratifica »;

Hanno nominato a tale scopo come loro rappresentanti:

per il Governo della Repubblica Italiana:

GINO BUTI, *Ambasciatore d'Italia*,

per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura:

NORRIS E. DODD, *Direttore Generale*,

i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Definizioni.

Sezione 1.

Nel presente accordo:

(a) l'espressione « FAO » significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;

(b) l'espressione « il Governo » significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione « Direttore Generale » significa il Direttore Generale della FAO, e in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;

(d) l'espressione « le Autorità italiane competenti » significa le Autorità nazionali e altre della Repubblica italiana competenti, a seconda dei casi, e in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(e) l'espressione « leggi della Repubblica Italiana » comprende le leggi propriamente dette, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanati dal Governo e dalle Autorità italiane competenti;

(f) l'espressione « sede centrale » significa:

(i) il terreno, con l'insieme degli edifici su di esso costruiti quale risulta dall'allegato A al presente Accordo;

(ii) qualsiasi altro terreno o edificio, che venisse successivamente ad aggiungersi al terreno anzidetto in virtù di accordi supplementari con le competenti Autorità italiane;

(g) l'espressione « Stato Membro » significa ogni Stato che è membro della FAO ;

(h) l'espressione « rappresentanti dagli Stati Membri » comprende tutti i membri accreditati delle delegazioni di Stati Membri;

(i) l'espressione « riunioni convocate dalla FAO » significa le riunioni della Conferenza della FAO, del Consiglio della FAO, qualsiasi conferenza internazionale o altra riunione convocata dalla FAO, come pure qualsiasi commissione, comitato o sottocomitato costituito in seno alle dette assemblee;

(j) l'espressione « archivi della FAO » significa gli atti e la corrispondenza i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore, di proprietà della FAO o in suo possesso;

(k) l'espressione « funzionari della FAO » significa tutti i componenti di ogni grado del segretariato della FAO, assunti dal Direttore Generale in suo nome;

(l) l'espressione « beni », così come è usata negli articoli VII e VIII, significa tutti i beni, ivi compresi i fondi e gli averi, appartenenti alla FAO o in suo possesso o da essa amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, e in genere tutte le sue entrate.

Articolo II.

Sede centrale.

Sezione 2.

(a) La sede permanente della FAO sarà situata nella località ad essa assegnata come sua sede centrale e non potrà essere trasferita altrove, salvo diversa decisione della FAO. Un trasferimento temporaneo della sede in altra località non potrà costituire trasloco della sede permanente, qualora manchi un'espressa decisione della FAO in tal senso.

(b) Il Governo, sintanto che il presente Accordo resterà in vigore, non potrà disporre, nè in tutto nè in parte, della sede centrale della FAO senza il consenso di questa.

Sezione 3.

Il Governo concede alla FAO, e la FAO accetta dal Governo, il diritto di uso permanente e di occupazione della sede centrale, a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tale concessione resterà in vigore sintantochè la sede permanente della FAO si troverà nella località designata come sua sede centrale. La FAO è tenuta a versare al Governo, per l'uso e l'occupazione della sede centrale, la somma totale di un dollaro degli Stati Uniti d'America (doll. 1,00) all'anno, da pagarsi in annualità anticipate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il decorso del tempo

non farà acquistare per usucapione in favore della FAO la proprietà dei beni immobili destinati a sua sede centrale.

Sezione 4.

Nei riguardi della sede centrale e delle installazioni ivi originariamente fornite dal Governo, come ascensori, impianti di riscaldamento, di aria condizionata ed altri impianti:

(a) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario, e particolarmente, senza che questa esemplificazione sia tassativa, le riparazioni dei danni causati da forza maggiore, da difetti di costruzione o deterioramenti, la sostituzione, se e quando sia necessario, di detti impianti, la ricostruzione, entro un tempo ragionevole, di quegli edifici della sede centrale, o parte di essi, che siano stati totalmente o parzialmente distrutti;

(b) saranno a carico della FAO le riparazioni minori di carattere ordinario e quelle di manutenzione, compresi i servizi ed i materiali necessari al mantenimento dei locali della sede nelle condizioni volute per l'efficace esercizio delle funzioni della FAO.

Sezione 5.

Per consentire alla FAO di partecipare alla progettata rete di comunicazioni ad onde corte, da istituirsi fra le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate ed i suoi uffici regionali, il Governo, su richiesta, accorderà alla FAO, per scopi ufficiali, le facilitazioni del caso per la radiodiffusione e le telecomunicazioni, secondo accordi tecnici da prendersi con la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Articolo III.

Extraterritorialità della sede centrale.

Sezione 6.

(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sarà sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.

(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale.

Sezione 7.

(a) La sede centrale sarà inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica Italiana, potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore Generale e alle condizioni da lui stabilite. La notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari, compreso il sequestro dei beni privati, non potrà avere luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Direttore Generale, e alle condizioni da questi stabilite.

(b) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo X, la wAO non permetterà che la sede centrale sia usata come asilo da persone che si siano ivi rifugiate per sfuggire all'arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o all'esecuzione di un atto giudiziario.

Articolo IV.

*Protezione della sede centrale.**Sezione 8.*

(a) Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede centrale sia turbata da persone o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle immediate vicinanze, e pertanto esse avranno cura che sia assicurata un'adeguata protezione di polizia all'esterno della sede centrale.

(b) A richiesta del Direttore Generale, le competenti Autorità italiane forniranno forze di polizia sufficienti per assicurare all'interno della sede centrale il rispetto della legge e il mantenimento dell'ordine e per espellerne i trasgressori.

Sezione 9.

Le competenti Autorità italiane prenderanno le misure atte ad assicurare che il decoro della sede centrale non venga menomato, e che non sia recato nocumento od ostacolo agli scopi, ai quali la sede centrale è destinata, dall'uso del terreno o degli edifici adiacenti alla sede centrale. La FAO prenderà le misure necessarie perchè l'uso che essa farà dei terreni o edifici, che costituiscono la sede centrale, non menomi il decoro dei terreni situati nelle adiacenze della sede centrale stessa, come degli edifici.

Articolo V.

*Servizi pubblici della sede centrale.**Sezione 10.*

(a) Le competenti Autorità italiane si varranno, nella misura loro richiesta dal Direttore Generale, delle facoltà in loro potere per assicurare alla sede centrale la fornitura, ad eque condizioni, dei servizi pubblici necessari, ivi compresi, e senza che la seguente enumerazione sia tassativa, l'energia elettrica, l'acqua, la fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, il trasporto delle immondizie ed i servizi antincendi. Nel caso d'interruzione o minaccia d'interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi, le Autorità italiane competenti avranno cura delle necessità della FAO alla stessa stregua di quelle delle maggiori Amministrazioni statali e prenderanno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento della FAO.

(b) Il Direttore Generale prenderà, su richiesta, opportune disposizioni affinchè rappresentanti qualificati dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare le manutenzioni, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli, le fognature nell'interno della sede centrale, in modo da non turbare, più del necessario, il funzionamento dei servizi della FAO.

(c) Quando il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle Autorità italiane competenti, o da Enti sotto il controllo di queste, la FAO usufruirà di tariffe speciali, non più elevate di quelle minime concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Articolo VI.

*Comunicazioni.**Sezione 11.*

La FAO godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo o organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Italia, per quanto concerne le precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, di telefono, telefoniche e di altre comunicazioni, anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio.

Sezione 12.

La FAO avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato a tariffe speciali, non più elevate di quelle minime accordate per il trasporto di persone o merci alle Amministrazioni statali italiane.

Sezione 13.

(a) Tutte le comunicazioni ufficiali dirette alla FAO o a chiunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dalla FAO, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altra forma di intercettazione o di violazione del loro carattere segreto. Questa esenzione si estende, senza che questa enumerazione sia tassativa, alle stampe, fotografie, cinematografie, pellicole, e alle registrazioni sonore. In presenza di situazioni eccezionali, che richiedano l'applicazione della censura in Italia, le competenti Autorità italiane si consulteranno con il Direttore Generale per prendere accordi sulle misure opportune da applicarsi dal Direttore Generale o dalle competenti Autorità italiane, per evitare qualsiasi abuso derivante dall'immunità da censura, goduta dalla FAO e dai suoi funzionari per le comunicazioni ufficiali.

(b) La FAO avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

(c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere comunque invocata per evitare l'adozione di opportune misure di sicurezza da stabilirsi con accordo suppletivo tra la FAO e il Governo.

Articolo VII.

*Personalità giuridica e libertà di riunione.**Sezione 14.*

Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

- (a) di stipulare contratti;
- (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
- (c) di stare in giudizio.

Sezione 15.

Il Governo riconosce alla FAO il diritto di convocare riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti Autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica Italiana. In occasione delle riunioni vocate dalla FAO, il Governo prenderà tutte le misure opportune perchè non sia posto alcun ostacolo alla piena libertà di discussione e di decisione.

Articolo VIII.

*Beni appartenenti alla FAO e tassazione.**Sezione 16.*

La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione.

Sezione 17.

I beni della FAO, ovunque situati e da chiunque detenuti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di intervento, sia essa a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 18.

Gli archivi della FAO, ed in genere tutti i documenti, che le appartengono o in suo possesso, saranno inviolabili ovunque situati.

Sezione 19.

(a) La FAO ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Tale esenzione concerne, in modo particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta sui redditi dei terreni, l'imposta sui redditi dei fabbricati, l'imposta sul patrimonio, e tutte le sovrainposte locali.

(b) Per quanto concerne le imposte indirette, le imposizioni ed i diritti sulle operazioni e gli affari, la FAO godrà le stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. In particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, la FAO sarà esentata dall'imposta di registro; dall'imposta generale sull'entrata per gli acquisti all'ingrosso, gli appalti, le prestazioni d'opera e gli affitti dei terreni e fabbricati; dall'imposta sulle ipoteche; dalle imposte di consumo sull'energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.

(c) Gli articoli, importati o esportati dalla FAO per scopi ufficiali, saranno esenti da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni in materia di importazione e esportazione.

Tali articoli comprenderanno, senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, le pubblicazioni, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore.

(d) La FAO sarà esentata da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni a scopi ufficiali di automobili di servizio

e relative parti di ricambio, con l'intesa che le automobili di servizio della FAO non dovranno mai superare in tutto il numero di dodici. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e accorderà contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti, per ciascuno di questi veicoli, in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere nella Repubblica Italiana.

Articolo IX.

Agevolazioni finanziarie e valutarie.

Sezione 20.

(a) Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, e nei limiti definiti nella sezione 21, la FAO può liberamente:

(i) acquistare divise negoziabili presso banche autorizzate, detenerle o disporne; tenere conti valutarî; acquistare, per il tramite di istituti autorizzati, fondi, titoli ed oro, detenerli e disporne;

(ii) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, o entro il territorio della Repubblica Italiana.

(b) La FAO sarà tenuta, nell'esercizio dei diritti che sono ad essa accordati in virtù della presente sezione, a dare la dovuta considerazione a tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura, in cui sia possibile senza nuocere ai propri interessi.

Sezione 21.

(a) Tutte le volte che la FAO convertirà dollari U.S.A. in lire, essa usufruirà del tasso di cambio approvato dal Fondo Monetario Internazionale per i trasferimenti all'estero o in mancanza di tale tasso, di un tasso di cambio effettivo che non sia in alcun modo discriminatorio.

(b) Nei limiti di ogni conversione di dollari U.S.A. in lire, la FAO avrà la facoltà di riconvertire lire in dollari U.S.A. entro un periodo di due anni dalla data di ciascuna di tali conversioni, usufruendo del tasso di cambio indicato alla lettera (a); vigente al momento della riconversione.

(c) In aggiunta alla riconversione, di cui alla lettera (b), la FAO avrà la facoltà durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in dollari U.S.A., sino ad un massimo del cinque per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(d) La FAO avrà la facoltà, durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in quelle valute diverse dal dollaro U.S.A., dal franco svizzero e dal franco belga, che essa giudichi necessario all'esercizio delle sue attività, sino ad un massimo del dieci per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(e) Il Governo darà il suo appoggio alla FAO perchè ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio, le commissioni bancarie in operazioni di cambio e simili.

Articolo X.

Transito e soggiorno.

Sezione 22.

(a) Le competenti Autorità italiane non porranno alcun ostacolo al transito per o dalla sede centrale delle persone, qui appresso indicate, indipendentemente dalla loro nazionalità, e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano:

(i) il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, delle Nazioni Unite o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, e i rispettivi coniugi;

(ii) i rappresentanti di altre organizzazioni o enti, con i quali la FAO abbia stabilito rapporti di consultazione;

(iii) i funzionari della FAO, le loro famiglie ed i dipendenti;

(iv) le persone che, pur non essendo funzionari della FAO, compiano missioni per conto della FAO, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ovvero appartengano ai comitati della FAO, e i rispettivi coniugi;

(v) i rappresentanti della stampa, della radio, della cinematografia o altre agenzie di informazioni, accreditati dalla FAO, a suo giudizio, dopo avere consultato il Governo;

(vi) le altre persone invitate dalla FAO nella sede centrale per affari ufficiali. Il Direttore Generale comunicherà al Governo, entro un conveniente periodo di tempo, i nomi di queste persone.

(b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, per cui vige il disposto della sezione 10 (a); essa non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.

(c) I visti, che possano rendersi necessari per le persone indicate nella presente sezione, saranno accordati gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Qualsiasi attività, svolta dalle suddette persone nella qualità ufficiale, indicata nella lettera (a), non potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana, o per esigere che esse lascino tale territorio.

(c) Qualora una di tali persone abusi del privilegio di soggiorno nello svolgere, nella Repubblica Italiana, attività estranee alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potrà essere invocato per sottrarla alle leggi della Repubblica Italiana riguardanti il soggiorno degli stranieri, purchè

(i) nessuna azione sia promossa, in forza di tali leggi, per esigere che una qualsiasi di tali persone lasci la Repubblica Italiana, senza previa approvazione del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;

(ii) se si tratti di un rappresentante di uno Stato membro, questa approvazione non potrà essere concessa senza previa consultazione con il Governo dello Stato membro rispettivo;

(iii) se si tratti di qualsiasi altra persona, indicata nella lettera (a), tale approvazione sarà data soltanto dopo avere consultato, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo della rispettiva Agenzia specializzata;

(iv) un rappresentante dello Stato membro rispettivo, o, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo dell'Agenzia specializzata interessata, avranno il diritto di comparire e di essere uditi, in nome e per conto della persona contro la quale sia promossa l'azione;

(v) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi delle sezioni 24 o 28, non potranno essere richieste di lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non con la procedura d'uso per i membri del corpo diplomatico accreditato presso il Governo della Repubblica Italiana.

(f) Questa sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone, che reclamano i diritti accordati dalla sezione stessa, rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a), e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

Sezione 23.

Il Direttore Generale e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero e che desiderino visitare la sede centrale, ma che non godano i privilegi accordati dalla sezione 22.

Articolo XI.

Rappresentanti residenti presso la FAO.

Sezione 24.

(a) Ogni persona nominata presso la FAO da uno Stato membro, come suo rappresentante residente principale, o come rappresentante residente col titolo di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, e i membri della sua Missione godranno, nella Repubblica Italiana, sia che risiedano all'interno o fuori della sede centrale, e sotto riserva delle condizioni e obbligazioni corrispondenti, degli stessi privilegi e immunità, che o accordati dal Governo della Repubblica Italiana ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo;

(b) Nel caso in cui uno Stato membro non sia riconosciuto dalla Repubblica Italiana, tali privilegi e immunità non saranno applicabili ai rappresentanti e ai membri delle loro missioni che nell'ambito della sede centrale, nella loro residenza e uffici fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e la loro residenza e uffici, e in transito per ragioni di ufficio a destinazione o in provenienza da paesi esteri.

(c) Allorchè i rappresentanti residenti di Stati membri ed i membri delle loro missioni siano cittadini italiani, o esercitino nella Repubblica Italiana un commercio o una industria, essi godranno delle immunità e dei privilegi previsti dal diritto internazionale nella misura accettata dal Governo.

Articolo XII.

Presidente del Consiglio della FAO e Rappresentanti alle Riunioni.

Sezione 25.

Il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati ed i rappresentanti delle Nazioni Unite e sue Agenzie specializzate alle riunioni convocate dalla FAO godranno, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi, per e dalla sede centrale o altro luogo di riunione, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità.

(a) immunità dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei loro bagagli personali ed ufficiali;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(d) diritto di usare cifrari e di spedire o ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

(e) esenzione per essi ed i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio razionale;

(f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 26.

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella Sezione 25 si trovino sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente articolo, sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la FAO. Il Consiglio della FAO, se si tratta del suo Presidente, i Governi, se si tratta di loro rappresentanti o osservatori, e le Nazioni Unite o l'Agenzia specializzata competente, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunità del Presidente del Consiglio della FAO o dei rappresentanti o osservatori rispettivi, secondo i casi, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio, del Governo competente delle Nazioni Unite o della competente Agenzia specializzata, secondo i casi, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

Articolo XIII.

Funzionari della FAO

Sezione 27.

I funzionari della FAO godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) immunità dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della FAO;

(d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità, pagati dalla FAO;

(e) esenzione per i funzionari, che non siano cittadini italiani, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(f) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari conviventi a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Generale e approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata in servizio nazionale di altri funzionari, cittadini italiani, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Generale, quei rinvii temporanei alla chiamata, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale.

(h) per i funzionari, che non siano cittadini italiani, libertà di detenere, nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili, e, alla fine del loro impiego presso la FAO, il diritto di portare fuori della Repubblica Italiana, senza proibizioni o restrizioni i loro fondi nella medesima valuta e per lo stesso ammontare, che essi hanno portato nella Repubblica Italiana, tramite istituti autorizzati;

(i) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per essi stessi, le loro famiglie e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(j) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione:

(i) i loro mobili ed effetti, inclusa un'automobile ciascuno al momento dell'assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica Italiana, sia in una sola spedizione, sia in più spedizioni successive, e d'importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per i detti mobili, effetti, ed automobili;

(ii) e, tramite la FAO, quantità ragionevoli — da stabilirsi con una procedura, che dovrà essere concordata tra il Governo e la FAO — di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale, e non per donazione o vendita.

Sezione 28.

(a) Oltre i privilegi e le immunità indicati alla sezione 27:

(i) al Direttore Generale saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni, concessi agli Ambasciatori, capi di missione;

(ii) al Vice-Direttore Generale o al funzionario superiore della FAO, che sostituisca il Direttore Generale durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di Ambasciatore;

(iii) al Vice-Direttore Generale, agli speciali assistenti del Direttore Generale, ai rappresentanti regionali, ai funzionari superiori dell'ufficio del Direttore Generale, ai Direttori ed ai Vice-Direttori delle divisioni e ai funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale in ragione delle loro funzioni, saranno riconosciuti privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni non minori di quelli accordati ai membri del corpo diplomatico;

(iv) inoltre ai funzionari di concetto della FAO, il cui numero totale sarà concordato tra il Direttore Generale ed il Governo, sarà concesso il diritto di importare, franco di dogana e altre imposizioni e restrizioni d'importazione,

tazione, una automobile ciascuno, ogni 4 anni, in sostituzione di quella precedentemente importata, con i privilegi connessi a tale concessione.

(b) A tutti i funzionari della FAO non menzionati nella lettera (a), (i), (a) (iii) sarà rilasciata una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della FAO e che godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti dal presente Accordo ed in particolare dalla sezione 27.

Sezione 29.

(a) I privilegi e le immunità accordate in base alle disposizioni del presente articolo, sono conferiti nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisse il corso della giustizia, sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(b) La FAO ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente articolo.

Articolo XIV.

*Esperti, membri di missioni e di comitati della FAO,
rappresentanti di organizzazioni ufficiali.*

Sezione 30.

Gli esperti, che non siano funzionari della FAO ai sensi dell'articolo XIII, che compiano missioni per conto della FAO o prestino servizio presso comitati della FAO, ed i rappresentanti di organizzazioni o enti ufficiali invitati dalla FAO alla sede centrale od a riunioni convocate dalla FAO, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi, in relazione a tali missioni o comitati, e durante la loro presenza alla sede centrale e alle riunioni.

(a) dell'immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) dell'immunità dal sequestro del loro bagaglio personale ed ufficiale;

(c) dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti di qualsiasi genere compiuti da essi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati avranno cessato di esercitare la loro missione per la FAO o di adempiere le loro funzioni di membri di comitati della FAO, o di essere presenti alla sede centrale della FAO, o di partecipare alle riunioni convocate dalla FAO;

(d) dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) del diritto, nelle loro comunicazioni con la FAO, di usare cifrari e di inviare o ricevere documenti o corrispondenza a mezzo di corrieri o a mezzo di valigie sigillate;

(f) dell'esenzione, per essi e per i coniugi, dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(g) delle stesse facilitazioni, per ciò che concerne le restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiali temporanee;

(h) delle stesse immunità e facilitazioni, per ciò che concerne i loro bagagli personali e ufficiali, accordate al personale diplomatico delle rappresentanze diplomatiche nella Repubblica Italiana.

Sezione 31.

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 30, si trovino nel territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità, accordati in base al presente articolo, sono concessi nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(c) Nessuna disposizione di questa sezione può essere invocata per ostacolare l'adozione di opportune misure di sicurezza, da determinarsi d'accordo tra la FAO e le competenti Autorità italiane.

Articolo XV.

Lascia-passare.

Sezione 32.

Il Governo riconoscerà il lascia-passare delle Nazioni Unite, rilasciato al Presidente del Consiglio della FAO ed ai funzionari della FAO, quale documento valido di viaggio, equivalente al passaporto.

Articolo XVI.

Disposizioni generali.

Sezione 33.

(a) Il Direttore Generale prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme del caso nei riguardi dei funzionari della FAO e delle persone incaricate di missioni per conto della FAO o che partecipino a comitati della FAO.

(b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità riconosciuti dal presente Accordo, il Direttore Generale si consulterà, a richiesta del Governo, con le Autorità italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato, o meno, abuso. Se tali consultazioni non conducessero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Generale e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista all'articolo XVII.

(c) Senza nuocere all'indipendenza e al normale funzionamento della FAO il Governo, previa consultazione con il Direttore Generale, potrà adottare le misure precauzionali necessarie alla sicurezza nazionale.

(d) Tutte le persone di cittadinanza italiana godranno dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo, nei limiti stabiliti dal diritto internazionale come accettato dal Governo.

Articolo XVII.

Accordi suppletivi e soluzione delle controversie.

Sezione 34.

(a) La FAO ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi del presente Accordo.

(b) Allorchè la Repubblica Italiana avrà aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie specializzate, detta Convenzione ed il presente Accordo saranno, per quanto possibile, considerati come complementari tutte le volte che si riferiscano alla medesima questione; invece, in caso di conflitto, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

Sezione 35.

Qualsiasi controversia tra la FAO ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo suppletivo, o qualsiasi questione concernente la sede centrale o le relazioni tra la FAO ed il Governo, che non siano risolte per via di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, saranno sottomesse alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri: uno scelto dal Direttore Generale, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana, ed il terzo arbitro, che dovrà fungere dal Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i due primi arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XVIII.

Applicazione del presente Accordo.

Sezione 36.

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a scambio di note tra il Direttore Generale, debitamente autorizzato in virtù di una risoluzione del Consiglio della FAO, e il rappresentante debitamente autorizzato dal Governo.

(b) A domanda della FAO o del Governo potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.

(c) Il presente Accordo sarà interpretato, in vista dei suoi scopi fondamentali, per consentire alla FAO, nella sua sede presso la Repubblica Italiana, l'esercizio pieno ed efficace delle sue funzioni ed il raggiungimento degli scopi medesimi.

(d) Tutte le volte in cui il presente Accordo si riferisca ad obblighi delle competenti Autorità italiane, il Governo sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi.

(a) Il presente Accordo cesserà di avere vigore:

(i) per mutuo consenso della FAO e del Governo;

(ii) nel caso in cui la sede permanente della FAO fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica Italiana, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, che possano ritenersi applicabili per portare regolarmente a termine le operazioni della FAO, nella sua sede permanente presso la Repubblica italiana e per disporre dei suoi beni ivi esistenti.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA il Governo e la FAO hanno firmato il presente Accordo, a Washington, il giorno trentuno ottobre 1950, fatto in due copie, una in lingua inglese, l'altra in lingua italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:

GINO BUTI

Ambasciatore d'Italia.

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura:

NORRIS E. DODD

Direttore Generale.

ALLEGATO A ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

SEDE CENTRALE.

Descrizione del terreno e degli edifici, citati alla sezione 1 (f) (i) dell'Accordo, e indicati sulla planimetria n. 46F, in data luglio 1950. Detta planimetria è stata elaborata dall'architetto Vittorio Cafiero, per incarico del Ministero italiano dei lavori pubblici, è stata riveduta a Washington in data 27 ottobre 1950, e fa parte integrante del presente allegato.

DEFINIZIONI DEI CONFINI.

La sede centrale è situata nel quartiere Aventino di Roma, nella zona descritta nel foglio 513, del nuovo catasto urbano di Roma, particelle n. 185 e 231, e particella n. 205, come viene delimitata nella planimetria n. 46F. Essa forma parte di una ampia area, che era originariamente destinata ad essere la sede del Ministero dell'Africa Italiana, e che confina a Nord-Ovest col Viale Aventino, a Sud-Est con la collinetta di Santa Balbina e con la particella catastale n. 186 di proprietà comunale, a Sud-Ovest con la proprietà privata del « Collegio dei Missionari del Sacro Cuore », ed a Nord-Est con il viale Terme di Caracalla e aree comunali.

Per questa area, come viene delimitata nella planimetria n. 46F, erano progettati quattro edifici, dei quali finora solamente l'edificio *B* e l'edificio *D* — quest'ultimo attualmente occupato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni — sono stati costruiti. L'edificio *A* deve essere costruito, ai sensi della legge 10 agosto 1950 n. 173, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1950, e perciò, ai fini della seguente descrizione, esso viene considerato come ultimato. Soltanto il nucleo centrale dell'edificio *C* è stato finora costruito, con una superficie di circa metri quadrati 156, ed esso circonda la ciminiera per l'impianto di riscaldamento del complesso dei quattro edifici.

La sede centrale consiste del terreno e degli edifici su di esso costruiti, ed è indicata nella planimetria n. 46F, mediante linee diagonali tracciate da sinistra in alto a destra in basso, e mediante linee incrociate. Pertanto la sede centrale si compone di due parti separate fra loro da un terreno, che non fa parte della sede centrale, secondo le indicazioni della planimetria n. 46F.

Delle due parti, la maggiore si compone di tre aree: l'area degli edifici principali, l'area dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, e l'area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*.

La parte minore è formata dall'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Area degli edifici principali.

L'area degli edifici principali comprende l'area di circa metri quadrati 17.471,75, definita dalle linee, indicate nell'allegata planimetria 46F, che congiungono i punti 1 e 31; essa contiene gli edifici *A* e *B* (della superficie rispettiva di circa metri quadrati 3.987 e 5.011), i quali ospitano gli uffici, i depositi e le sale di riunione della FAO.

I confini di questa area sono definiti dalle linee appresso indicate:

Linea congiungente i punti 0, 1, 2, 3, 4. — Il punto 0 è situato a metri 10 a Sud-Ovest dell'angolo Nord del muro esterno del lotto mappale n. 186, come viene indicato nella planimetria n. 46F.

Il punto 1 è situato a 20 metri dal punto 0 sulla perpendicolare, che si eleva dal muro esterno del lotto mappale n. 186.

Il punto 2 si trova alla intersezione del prolungamento della facciata Sud-Est dell'edificio *B* e del prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio *A*.

I punti 3 e 4 sono rispettivamente gli angoli della facciata Sud-Est dell'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 4, 5, 6, segue la facciata Sud-Ovest dell'edificio *B* e la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa », i quali sono una proiezione, a piano terreno, nel mezzo della facciata dell'edificio *B*, e hanno una superficie di circa metri quadrati 553,8.

Linea congiungente i punti 6, 7, 8, 9. — Il punto 6 è all'angolo Sud degli « Uffici Cassa ».

Il punto 7 è situato sul prolungamento della linea 5-6, a metri 1,50 dal punto 6. Il punto 8 è situato a metri 10 Sud-Est dall'asse longitudinale dell'edificio *B* ed a metri 5 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 9 è situato sulla parallela all'asse longitudinale dell'edificio *B*, che passa per il punto 8, e sarà a metri 2,50 dal passaggio, che unisce l'edificio *D* (Ministero delle poste e telecomunicazioni) e l'edificio *C*, e che non sarà a distanza minore dalla facciata Sud-Ovest dell'edificio *B*, come viene indicata nella planimetria 46F.

La linea congiungente i punti 9 e 10 è parallela alla facciata Sud-Ovest dell'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 10 e 11 parallela all'asse longitudinale dell'edificio *B* a metri 10 Nord-Ovest dal detto edificio.

Linea congiungente i punti 11, 12, 13. — Il punto 11 è situato sulla linea 10-11, a metri 2,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 12 è situato sulla facciata della bassa costruzione annessa all'edificio *D*, a metri 1,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 13 è il punto dove la bassa costruzione, annessa all'edificio *D*, incontra la facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 13, 14. — Il punto 14 è l'angolo Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 14, 15. — Il punto 15 è situato sulla facciata Nord-Ovest degli « Uffici Cassa », dove essa interseca il prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio *D*.

Linea congiungente i punti 15, 16, 17, 18. — Il punto 16 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio *D* incontra la facciata Sud-Est della proiezione delle scale dell'edificio *B*.

Il punto 17 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio *D* incontra la facciata Nord-Ovest della proiezione delle scale dell'edificio *B*.

Il punto 18 è l'angolo Nord dell'edificio *D*.

Linea congiungente i punti 18, 19. — Il punto 19 è l'angolo dove la facciata Nord-Ovest dell'edificio *D* incontra la facciata Sud-Ovest sotto la terrazza, che la congiunge all'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 19, 20, 21, 22, 23, 24 segue il muro esterno che sostiene la sopracitata terrazza.

Linea congiungente i punti 24, 25, 26. — Il punto 24 è l'angolo occidentale del detto muro di sostegno.

Il punto 25 è situato all'intersezione della linea 24-26 con il prolungamento della facciata nord-est dell'edificio *B*.

Il punto 26 è l'angolo Nord, dove il muro, che divide l'area degli edifici principali del viale Aventino, incontra il muro delle scale del sotto-passaggio.

La linea, congiungente i punti 26, 27, 28, 29, segue il muro esterno, che divide l'area degli edifici principali dalle scale del sotto-passaggio, e che sostiene le scale.

Linea congiungente i punti 29, 30. — Il punto 29 è l'angolo dove il muro delle scale del sotto-passaggio incontra il margine del marciapiede del Viale Aventino. Il punto 30 è a metri 5 Nord-Est dal punto 29 sul margine dello stesso marciapiede.

Linea congiungente i punti 30, 31. — Il punto è situato a metri 13 dal punto 30, su una linea ortogonale, rispetto alla linea 29-30.

La linea congiungente i punti 31, 1, è una linea in parte diritta e in parte curva come viene indicata nella planimetria n. 46F.

Autorimessa e spazio per il parcheggio. — L'autorimessa e lo spazio per il parcheggio occupano una superficie di circa metri quadrati 1.959, delimitata dalle linee, che congiungono i punti 32 e 38, come appresso indicate:

La linea, congiungente i punti 32, 33, 34, 35, segue la facciata Nord-Ovest, del muro esterno a Sud-Ovest del mappale n. 186; pertanto il punto 34 è un angolo del muro e il punto 32 è l'angolo settentrionale dell'autorimessa.

Linea congiungente i punti 35-36. — Il punto 35 è quello in cui l'angolo del detto muro Sud-Ovest del mappale n. 186 incontra il Viale Guido Baccelli.

Il punto 36 segna l'intersezione fra il Viale Guido Baccelli e la linea congiungente i punti 36, 37, 38.

La linea, congiungente i punti 36, 37, 38 è parallela alla linea 32-34 ed è distante metri 25 da essa.

La linea, congiungente i punti 38, 32 è perpendicolare alla linea 32-34 e 36-38, e forma la facciata nord-ovest dell'autorimessa e dello spazio per parcheggio. La parte dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, delimitata dalla linea, che unisce i punti 32, 33, 37, 38 è destinata a contenere l'autorimessa stessa, mentre l'area delimitata dalla linea, che unisce i punti 33, 34, 35, 36, 37, è destinata a superficie non edificabile, a scopo di parcheggio.

Area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D. — L'area, con servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*, ha una superficie di circa metri quadrati 3.240, ed è delimitata dalla linea congiungente i punti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, *B*, *A*, 38, 32, 0.

La linea *A-B* è sul prolungamento della linea congiungente i punti 15, 18, fino a dove essa incontra, in *A*, il muro di sostegno verso la collinetta di Santa Balbina, e, in *B*, la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa ». Tale linea è quindi parallela al fronte Sud-Ovest dell'edificio *B* e dista da esso metri 10.

Questa parte della sede centrale, che sulla unita planimetria è segnata con linee incrociate, è gravata da servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*, ma senza altre limitazioni dei diritti, privilegi e poteri accordati alla FAO dall'Accordo.

Area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento. — L'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento copre una superficie di circa metri quadrati 464 ed è delimitata dalle linee, che uniscono i punti 39, 40, 41, 42; essa forma parte dell'edificio precedentemente destinato ad ospitare gli impianti di riscaldamento per l'interno degli edifici, *A, B, C, D*. Detta area, di circa metri quadrati 464, ospiterà gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento della sede centrale. Tale area comprende una sala sotterranea (di metri 26 × 14,6) per l'impianto di riscaldamento, con 19 vani per l'impianto di raffreddamento, le scuole, e magazzini di nafta e altro carburante, e per serbatoi; essa inoltre comprende due locali al piano terreno.

L'area per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, come sopra definita, è interamente separata dall'altra parte della stessa costruzione, che serve edifici non inclusi nella sede centrale, e che ha la sua propria entrata nella facciata Sud-Ovest, definita dalla linea 40-41.

INDICAZIONE DEI CONFINI.

I confini ed i punti di riferimento, sopradescritti, saranno definiti esattamente mediante termini opidei, linee bianche di travertino o piastrene di bronzo murate, recanti gli stessi numeri o lettere di riferimento, che figurano sulla unità planimetria n. 46 F. La sistemazione esatta delle indicazioni dei confini sarà effettuata sul posto mediante mutuo accordo, e secondo il presente allegato e relativa planimetria n. 46F. Tali termini lapidei, linee o piastrene, saranno collocati gradualmente col procedere dei lavori.

PARTI COMUNI

L'area, segnante sull'unità planimetria 46F con linee diagonali tracciate da destra in alto a sinistra in basso, è destinata a restare per uso comune degli occupanti dalla sede centrale e degli edifici *C* e *D*, specialmente per scopo di transito.

Gli occupanti della sede centrale e dell'edificio *D* possono usare, per gli scopi sopracitati, e per parcheggio, anche lo spazio riservato per l'edificio *C*, della superficie di circa metri quadrati 2.660 fino a quando tale spazio non sarà richiesto per completare la costruzione dell'edificio *C*.

Le tubazioni per acqua calda, vapore, acqua fredda, acqua potabile, che congiungono l'area degli impianti di riscaldamento e raffreddamento della sede centrale con l'area degli edifici principali, passano attraverso i locali per l'impianto di riscaldamento dell'edificio *D* e *C* e corrono quindi parallelamente alle tubazioni per l'edificio *D* e *C*, attraverso il passaggio sotterraneo, fino al muro esterno degli « Uffici Cassa ». Laddove le tubazioni della sede centrale passano per un suolo, che non è incluso nella sede centrale, i relativi passaggi sono in comune con gli occupanti della sede centrale e degli edifici *C* e *D*, ai fini della revisione e delle riparazioni.

Nel punto di entrata delle tubazioni della FAO entro la sede centrale, sotto il muro esterno degli « Uffici Cassa », una porta metallica dividerà la parte del passaggio sotterraneo di uso comune, da quella di uso esclusivo della FAO.

Il fumaio nell'attuale piccolo nucleo dell'edificio *C*, coi rispettivi passaggi sotterranei, sarà in uso comune, tanto per gli impianti di riscaldamento della FAO, quanto per quelli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del costruendo edificio *C*.

Resta stabilito che, quando il Governo italiano procederà alla costruzione dell'edificio *C*, questo potrà, nel lato nord-est, essere aderente al fabbricato *B*, lasciando al piano terreno, fra i due fabbricati, il passaggio comune indicato nell'allegata planimetria n. 46 F. Resta altresì stabilito che, durante la costruzione dell'edificio *C*, l'area comune fra le facciate Sud-Ovest e Sud-Est e il muro di confine, e quella parte di area, che sarà strettamente necessaria lungo le facciate Nord-Est e Nord-Ovest, saranno disponibili per le macchine, impianti e per quanto può ragionevolmente, occorrere per le lavorazioni, fino al completamento dell'edificio.

